



COMUNE DI BAGALADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione
N. 6 del 27.03.2024

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMU 2024: Approvazione aliquote e detrazioni (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno ventisette (27) del mese di marzo, alle ore 11,00 in Bagaladi nella residenza comunale, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRES.	Ass.	CONSIGLIERI	PRES.	Ass.
MONORCHIO SANTO	x		SGRO' DOMENICO ANTONINO		x
RUSSO FRANCESCO	x		ROMEO FRANCESCO GIOVANNI	x	
NUCERA CARMELO	x		MARRA BRUNO		x
MARRAPODI ANTONINO	x		BRANCA CARMELA FORTUNATA		x

PRESENTI: 5 ASSENTI: 3

A seguito delle dimissioni degli eletti e dei candidati surroganti, la composizione del Consiglio è priva di rappresentati della minoranza

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della redazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Finanziari ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica amministrativa, **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo di regolarità contabile, **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, inseriti nella presente deliberazione.

I L P R E S I D E N T E d e l C O N S I G L I O c o m u n a l e

Relaziona all'Assemblea sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno, riportandosi agli atti depositati.

Nessuno dei consiglieri chiede di intervenire in merito.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Udita la relazione e l'invito del Presidente;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le

attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 8 del 03.04.2023, con la quale sono state approvate, per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il DM 22 dicembre 2023 che dispone il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;

Visto l'art.42 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano il cui esito di seguito si riporta:

Presenti e votanti:	cinque (n. 05)
Favorevoli:	cinque (n. 05)
Contrari:	zero
Astenuti:	zero

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare, per l'anno di imposta 2024, confermando quanto disposto nell'esercizio precedente, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,91%
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,91%
Aliquota ordinaria	0,91%
Aliquota per abitazioni a disposizione	0,91%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,91%
Terreni agricoli	Esente
Aree fabbricabili	0,91

di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con separata votazione favorevole, avente il medesimo esito sopra riportato,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.





Oggetto: IMU 2024 :Approvazione aliquote e detrazioni (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs 267/2000 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Resp [redacted] - [redacted]





Deliberazione del CONSIGLIO comunale n. 6 del 27.03.2024

[Redacted] sottoscritto.

[Redacted] generale
GNONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 05 APR. 2024, contestualmente, è comunicata ai capigruppo consiliari.

Reg. Pubbl. n°..... del 05. APR. 2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Fran[Redacted] Suraci)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° e 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva in data 27.03.2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 05 APR. 2024

[Redacted] ALE